

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

## 9<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Industria, Commercio interno ed estero, Turismo)

MERCOLEDÌ 24 GIUGNO 1959

(6<sup>a</sup> seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GAVA

### INDICE

#### Disegni di legge:

« Modifiche all'articolo 9 della legge 27 giugno 1957, n. 464, concernente sgravi fiscali su olii minerali distillati e gas di petrolio liquefatti » (193) (D'iniziativa del senatore Corbellini) (Rinvio della discussione):

PRESIDENTE . . . . . Pag. 40  
BUSSI . . . . . 40

« Nuove norme sulla facoltà di rappresentanza dei commercianti ambulanti titolari di licenza » (273) (D'iniziativa del deputato Bozzi) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . . 40, 41  
GUIDONI, relatore . . . . . 40

« Modifiche del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, recante il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali » (375) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . . 44  
TURANI, relatore . . . . . 44

« Modifica del secondo comma dell'articolo 5 della legge 22 novembre 1954, n. 1127, relativa alla specificazione delle attribuzioni della Dele-

gazione presso l'Ambasciata d'Italia a Washington » (376) (Approvato dalla Camera ed i deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . . Pag. 41, 42, 43, 44  
BUSSI . . . . . 43  
DE LUCA . . . . . 43  
MICHELI, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio . . . . . 43  
ZANNINI, relatore . . . . . 41, 43

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Bellora, Bonafini, Bussi, Crespellani, Gava, Gelmini, Guidoni, Iorio, Montagnani Marelli, Roasio, Secchi e Zannini.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Valenzi è sostituito dal senatore Luca De Luca.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio Micheli.

I O R I O, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Rinvio della discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Corbellini: « Modifiche all'articolo 9 della legge 27 giugno 1957, n. 464, concernente sgravi fiscali su olii minerali distillati e gas di petrolio liquefatti » (193)**

**P R E S I D E N T E.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Corbellini: « Modifiche all'articolo 9 della legge 27 giugno 1957, n. 464, concernente sgravi fiscali su olii minerali distillati e gas di petrolio liquefatti ».

Affinchè si possa approfondire lo studio del disegno di legge che oggi avrebbe dovuto essere discusso, ed anche per la richiesta fatta a mio mezzo dal Ministro Taviani, prego gli onorevoli colleghi di deliberarne il rinvio ad una prossima seduta.

**B U S S I.** Se ben ricordo, avevo presentato un emendamento che poi ritirai perchè sostituito sostanzialmente da un ordine del giorno presentato dal senatore Corbellini.

Poichè desidero riesaminare l'ordine del giorno Corbellini, concordo con la richiesta di rinviare la discussione del suddetto disegno di legge.

**P R E S I D E N T E.** Se non vi sono osservazioni, la discussione del provvedimento viene rinviata alla prossima seduta.

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Bozzi: « Nuove norme sulla facoltà di rappresentanza dei commercianti ambulanti titolari di licenza » (273) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

**P R E S I D E N T E.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del deputato Bozzi: « Nuove norme sulla facoltà di rappresentanza dei commercianti ambulanti titolari di licenza », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

*Articolo unico.*

L'articolo 6 della legge 5 febbraio 1934, n. 327, è sostituito dal seguente:

« Il commercio ambulante deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza con il solo aiuto di familiari. Ciascuna licenza dà diritto all'esercizio della vendita a braccio a mezzo d'un solo banco, quadrupede, carretto o altro veicolo.

Il sindaco, e l'assessore da lui delegato per materia, può autorizzare, per comprovata assoluta necessità, su conforme parere della Commissione prevista dall'articolo 2, il titolare della licenza a farsi rappresentare nell'esercizio del commercio da un familiare ovvero, in mancanza o nella provata impossibilità, e per un periodo non superiore a sei mesi, da altra persona designata dal titolare medesimo.

Il rappresentante assume verso la pubblica amministrazione gli stessi obblighi del titolare della licenza e ne risponde solidalmente con esso.

Ai fini del presente articolo s'intendono per familiari i discendenti, i collaterali fino al quarto grado, il coniuge e gli ascendenti.

La licenza non è trasmissibile che ai discendenti e collaterali dei venditori ambulanti fino al quarto grado ».

**G U I D O N I, relatore.** Nella seduta del 19 novembre 1958, la XII Commissione permanente della Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge di iniziativa del deputato Bozzi, contenente nuove norme sulla facoltà di rappresentanza dei commercianti ambulanti titolari di licenza.

L'articolo 6 della legge 5 febbraio 1934, n. 327, recita: « Il commercio ambulante deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza con il solo aiuto di familiari; ciascuna licenza dà diritto all'esercizio della vendita a braccio a mezzo di un solo banco, quadrupede, carretto o altro veicoli. La licenza non è trasmissibile che ai discendenti e collaterali dei venditori ambulanti fino al quarto grado ».

Questa disposizione, per la sua formulazione, ha dato luogo ad incertezze nell'interpretazione: infatti essa non precisa quali siano le persone che possono essere considerate « familiari ». Vale la limitazione posta nell'ultimo comma dell'articolo: « la licenza non è trasmissibile che ai discendenti e col-

9ª COMMISSIONE (Ind., comm., int. ed est., tur.)

6ª SEDUTA (24 giugno 1959)

lateralmente fino al quarto grado », ovvero è consentita una più larga interpretazione e sino a qual limite?

In pratica, osserva il presentatore del disegno di legge, si verifica che l'Autorità comunale, con interpretazione diversa da Comune a Comune, ritiene sovente responsabili di violazione della norma e punisce con ammenda i titolari di licenza.

E tuttavia la norma, anche interpretata non restrittivamente, non soddisfa le esigenze della realtà pratica.

Il progetto in esame intende eliminare gli inconvenienti che si determinano in pratica, inserendo, nel citato articolo 6, una disposizione per la quale, fermo il principio della personalità nell'esercizio della attività di commercio, sia consentito al Sindaco e all'Assessore da lui delegato, per materia, ad autorizzare, sentito il parere della Commissione prevista dall'articolo 2, il titolare della licenza a farsi rappresentare nell'esercizio del commercio da un familiare ovvero, in mancanza o nella provata impossibilità, da altra persona designata dal titolare medesimo.

È questa la sostanza di ciò che si vuole introdurre nell'articolo 6 della legge 5 febbraio 1934, n. 327.

Esprimo, pertanto, parere favorevole.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho dato lettura.

(È approvato).

#### Discussione e rinvio del disegno di legge:

**« Modifica del secondo comma dell'articolo 5 della legge 22 novembre 1954, n. 1127, relativa alla specificazione delle attribuzioni della Delegazione presso l'Ambasciata d'Italia a Washington » (376) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica del secondo comma dell'articolo 5 della legge 22 novembre 1954, n. 1127,

relativa alla specificazione delle attribuzioni della Delegazione presso l'Ambasciata d'Italia a Washington », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

#### Articolo unico.

Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 22 novembre 1954, n. 1127, concernente la specificazione delle attribuzioni della Delegazione presso l'Ambasciata d'Italia a Washington, è sostituito dai seguenti:

« Al capo e vice capo della Delegazione estranei alla Amministrazione dello Stato, compete, rispettivamente, l'indennità lorda mensile di dollari 1.300 e di dollari 1.160, oltre la maggiorazione del 15 per cento per la famiglia acquisita a carico ».

« Qualora gli incarichi predetti siano conferiti ad impiegati dello Stato compete loro, oltre lo stipendio relativo alla qualifica rivestita, l'indennità prevista al precedente comma ridotta di un importo pari alla somma complessiva costituita dalle soppresse indennità di presenza, di carovita e di funzione. Se i suddetti incarichi siano conferiti a funzionari in servizio presso l'Ambasciata che continuano a svolgere presso di essa le proprie mansioni, i medesimi, in luogo del trattamento economico previsto dal comma precedente, conservano l'assegno di sede in godimento; al capo della Delegazione viene corrisposta inoltre l'indennità mensile lorda di dollari 447, ridotta, a decorrere dal 1º novembre 1957, a dollari 112 ».

La presente legge ha effetto dal 25 dicembre 1956.

**ZANNINI, relatore.** La legge numero 1127 del 22 novembre 1954 stabilisce che la Delegazione istituita presso l'Ambasciata d'Italia a Washington con il regio decreto-legge del 2 giugno 1946, n. 480, esercita funzioni relative all'attuazione degli accordi di cooperazione ed assistenza fra l'Italia e gli Stati Uniti che sono stati conclusi il 3 gennaio ed il 28 giugno 1948.

È necessario precisare a questo punto che nella Delegazione funziona una sezione autonoma denominata « Deltec-Acquisti », cioè la Delegazione tecnica degli acquisti, la quale può fungere da agente.

Questa Delegazione tecnica è diretta dal capo della Delegazione, è alle dipendenze del Ministero del commercio con l'estero ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero del tesoro.

Premesso quanto detto, occorre esaminare quanto stabilisce l'articolo 5 della legge n. 480: « Il capo ed il vice capo della Delegazione da trarsi, di regola, dai ruoli delle Amministrazioni dello Stato e da distaccarsi presso la Delegazione medesima, sono nominati con decreto del Ministro per il commercio con l'estero di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per gli affari esteri.

Il Governo della Repubblica è delegato a stabilire per il periodo di due anni, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le indennità da corrispondere al capo ed al vice capo della Delegazione, le quali saranno determinate in relazione all'importanza dei lavori da svolgersi, alle spese di rappresentanza ed alle remunerazioni locali in uso ».

L'articolo 8 recita quanto segue: « Le spese necessarie per il funzionamento della Delegazione e della Sezione acquisti di cui ai precedenti articoli 1 e 3 sono a carico del Ministero del commercio con l'estero.

All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si farà fronte per lire 200 milioni con riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 486 del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1953-54, e per le eventuali maggiori occorrenze con assegnazioni di fondi da disporsi nei limiti delle somme che affluiranno al bilancio dell'entrata per effetto delle provvigioni di cui al precedente articolo 7.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

In esecuzione a quanto sopra con decreto del Presidente della Repubblica del 9 agosto 1956, n. 1343, fu stabilita la spesa per il

periodo dal 15 dicembre 1954 al 24 dicembre 1956.

In definitiva con l'attuale provvedimento legislativo che è già stato approvato dalla Camera dei deputati si tratta di determinare le spese necessarie per il 1956-58, ossia per il biennio successivo.

Ad esecuzione della suddetta disposizione nel bilancio del Ministero per il commercio con l'estero, c'è un apposito capitolo. Attualmente le funzioni di capo delegazione sono svolte dal Consigliere commerciale in servizio presso l'Ambasciata e perciò l'indennità viene ad essere solo di 112 dollari lordi al mese, ossia di lire 62.500.

La somma non è eccessivamente rilevante e non può assolutamente incidere in maniera sfavorevole sul bilancio, e si può aggiungere che i 200 milioni sono sufficienti a provvedere per tutto il personale che lavora presso la suddetta Delegazione, composto di 37 unità.

Delle statistiche e delle relazioni compilate da questa nostra Delegazione, tutti sono rimasti soddisfatti e ritengo, anzi, opportuno che dalla nostra Commissione venga rivolto un compiacimento, un plauso per quanto questa Delegazione va compiendo per lo sviluppo degli accordi commerciali fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America.

Pertanto, esprimo parere favorevole alla approvazione del presente disegno di legge.

**P R E S I D E N T E .** Dalla Commissione finanze e tesoro ci è pervenuto il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro rileva che il disegno di legge, la cui decorrenza si fa risalire al 25 dicembre 1956, non reca alcuna indicazione circa la copertura finanziaria del relativo onere; nè si ritiene sufficiente che tale indicazione sia inserita nella relazione che precede il disegno di legge nella quale è detto che la spesa sarà fronteggiata coi fondi già iscritti su apposito capitolo nello stato di previsione della spesa per il Ministero del commercio con l'estero destinato al funzionamento delle delegazioni in relazione all'articolo 8 della legge 22 novembre 1954, n. 1127.

Infatti, a prescindere dalle considerazioni che il capo della delegazione di Washington compie oggi attività che possono ritenersi molto ridotte e che la remunerazione che si viene ad attribuire arriverà a circa un milione al mese, superiore cioè a quella di qualsiasi alto magistrato dello Stato e pari a quella del Presidente della Repubblica, non è possibile ritenere che lo stanziamento indicato nella previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero abbia potuto comprendere l'onere recato dal presente provvedimento.

Per tale ragione la Commissione finanze e tesoro esprime parere contrario al disegno di legge per la mancata indicazione nel medesimo dei mezzi di copertura finanziaria ».

**D E L U C A .** A Washington abbiamo già l'Addetto commerciale e con tale Delegazione non abbiamo fatto altro che creare dei doppioni.

Siamo in tali condizioni di finanza da permetterci di questi lussi?

Sono del parere che il presente disegno di legge debba essere respinto.

**Z A N N I N I , relatore.** Per quanto riguarda le spese necessarie per il funzionamento della Delegazione e della Sezione acquisti, ho già letto l'articolo 8 della legge n. 1127 del 22 novembre 1954.

A quanto osservato dal senatore De Luca obietto che non si può parlare di doppioni quando il complessivo personale italiano, che svolge mansioni di rappresentanza commerciale negli Stati Uniti d'America, è numericamente insufficiente in relazione all'importanza ed alla complessità dei compiti.

**B U S S I .** Signor Presidente, normalmente quando vi sono provvedimenti così particolari che non investono temi di struttura generale, veniamo qui appena informati, attendendo, per orientarci, l'esposizione del relatore ed i pareri delle altre Commissioni (quando sono richiesti).

È evidente, che fra il parere della 5ª Commissione e quello del relatore vi è un enorme contrasto. Poichè, inoltre, il presente provvedimento è già stato approvato dalla

Camera dei deputati, ritengo sia opportuno sospendere la discussione e rinviarne l'esame ad una prossima seduta, in modo da avere tutti la possibilità di documentarci e giungere a una visione più esatta.

**P R E S I D E N T E .** Come i colleghi sanno, la Delegazione fu istituita in relazione alla introduzione del piano Marshall.

La Delegazione aveva allora una funzione importantissima, ed ha svolto una attività non solo intensissima, ma anche intelligentissima.

Naturalmente man mano che l'importanza del piano Marshall è venuta ad attenuarsi e poi ad esaurirsi, l'interesse dei compiti della Delegazione si è correlativamente attenuato se non esaurito.

È però da rilevare che l'esistenza di tale Delegazione ha assunto negli ultimi tempi importanza ai fini generali del nostro commercio con l'America.

E mi sembra dunque opportuno, ove gli onorevoli colleghi concordino, ascoltare il parere del Ministero del commercio con l'estero. Non possiamo ignorare nella forma e nella sostanza il parere, nettamente contrario, espresso dalla 5ª Commissione finanze e tesoro del Senato, in merito al disegno di legge oggi in esame. Non si può, infatti, dire che esiste la copertura finanziaria se non si indica il capitolo del bilancio sul quale dovrà gravare ed in pari tempo non possiamo non soffermare la nostra attenzione sulla entità degli emolumenti da destinarsi al capo ed al vice capo della Delegazione presso l'Ambasciata d'Italia a Washington. La cosa migliore è che lo stesso Ministro intervenga ad illustrarci il pensiero del Ministero competente.

**Z A N N I N I , relatore.** Sono pienamente d'accordo anche io.

**M I C H E L I , Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.** Sarà mia cura riferire al Ministro del commercio con l'estero sui risultati del lavoro della Commissione affinché egli possa in una delle prossime sedute fornire tutte le delucidazioni ed i chiarimenti richiesti.

P R E S I D E N T E . Il seguito della discussione del disegno di legge è pertanto rinviato ad altra seduta.

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, recante il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali » (375) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, recante il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

T U R A N I , *relatore*. Desidero premettere che a questo disegno di legge d'iniziativa governativa, già approvato dalla Camera dei deputati il 21 gennaio scorso, deve riconoscersi — in mancanza ancora di un progetto completo di revisione della legislazione brevettuale — la lodevole finalità di provvedere all'aggiornamento della legislazione riguardante le invenzioni industriali interessanti la difesa militare in relazione alle nuove esigenze derivanti, soprattutto, dall'adesione data dall'Italia ad accordi internazionali di mutua assistenza e di scambio di informazioni (ultimo, l'accordo multilaterale N.A.T.O.).

Il disegno di legge n. 375 disciplina in maniera più completa l'intervento del Ministero della difesa per esaminare, sottoporre a segreto ed espropriare le invenzioni interessanti la difesa, ampliando, in particolare, le facoltà attribuite al Ministero stesso nel campo delle manifestazioni fieristiche (articoli 1, 2, 3 e 5).

Attraverso, inoltre, una innovazione rispondente a finalità pratiche, e di adeguamento della nostra legislazione a quella di molti altri stati esteri, viene subordinata la presentazione di domande di brevetto allo estero all'autorizzazione del Ministero dell'industria e del commercio (articolo 4). Tutto

ciò ai fini di una maggiore tutela degli interessi militari del Paese, avanti ai quali non possiamo non accettare la necessaria deroga al principio della libertà del singolo.

Infine, con il presente disegno di legge si rende possibile l'attuazione degli accordi internazionali che prima ho richiamato, prevedendosi il differimento della concessione del brevetto e delle pubblicazioni relative a seguito di richiesta di stati esteri, che accordino reciprocità di trattamento (articolo 6).

Quest'ultima disposizione ha una portata anche di sicuro interesse economico per il nostro Paese, in quanto — esistendo, sinora, per mantenere segreta l'invenzione di interesse militare, soltanto la via della espropriazione — era impossibile dare corso a richieste di Stati esteri e, conseguentemente, non era neppure possibile ottenere il diritto di privativa, vincolati al segreto, fuori del territorio dello Stato.

Nel rendere noto che le Commissioni affari esteri, giustizia e difesa, per quanto di rispettiva competenza, hanno già espresso parere favorevole, in ordine all'approvazione del disegno di legge in esame, non mi resta che concludere invitando gli onorevoli senatori all'approvazione del testo del disegno di legge stesso, così come è stato redatto e approvato dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

L'articolo 10 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è sostituito dal seguente:

« In caso di esposizioni da tenersi nel territorio dello Stato, il Ministero della difesa ha facoltà, mediante propri funzionari od ufficiali, di procedere a particolareggiato esame degli oggetti e dei trovati, consegnati per la esposizione, che possano ritenersi utili alla difesa militare del Paese, ed ha facoltà,

altresì, di assumere notizie e chiedere chiarimenti sugli oggetti e trovati stessi.

Gli Enti organizzatori di esposizioni debbono consegnare ai suddetti funzionari o ufficiali gli elenchi completi degli oggetti da esporre riferentisi ad invenzioni industriali non protette ai sensi di questo decreto.

I funzionari e gli ufficiali di cui sopra possono imporre all'ente stesso il divieto di esposizione per quelli che riconoscano utili alla difesa militare del Paese ».

(È approvato).

#### Art. 2.

Dopo l'articolo 10 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è aggiunto il seguente articolo 10-*bis*:

« Il Ministero della difesa, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, deve dare notizia alla presidenza dell'esposizione e agli interessati del divieto di esposizione, diffidandoli circa l'obbligo del segreto. La presidenza dell'esposizione deve conservare gli oggetti considerati all'ultimo comma del precedente articolo, col vincolo di segreto sulla loro natura.

Nel caso che il divieto di esposizione venga imposto dopo che gli oggetti siano stati esposti, gli oggetti stessi dovranno essere subito ritirati senza, peraltro, imposizione del vincolo del segreto.

È fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Ministero della difesa, per gli oggetti riferentisi ad invenzioni riconosciute utili alla difesa militare del Paese, di procedere all'espropriazione dei diritti derivanti dall'invenzione ai sensi delle norme relative all'espropriazione contenute in questo decreto ».

(È approvato).

#### Art. 3.

L'articolo 11 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è sostituito dal seguente:

« Qualora non sia rispettato il divieto di esposizione degli oggetti indicati nei precedenti articoli 10 e 10-*bis*, i responsabili

dell'abusiva esposizione sono puniti con l'ammenda da lire 10.000 a lire 5.000.000 ».

(È approvato).

#### Art. 4.

Dopo l'articolo 27 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è aggiunto il seguente articolo 27-*bis*:

« Le persone indicate nell'articolo precedente, se risiedono nel territorio dello Stato non possono, senza autorizzazione del Ministero dell'industria e del commercio, depositare esclusivamente presso uffici di Stati esteri le loro domande di concessione di brevetto nè depositarle presso tali uffici prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla data del deposito in Italia, o da quelle di presentazione dell'istanza di autorizzazione.

Il Ministero predetto provvede sulle istanze di autorizzazione, sentito quello della difesa. Trascorso il termine di sessanta giorni senza che sia intervenuto un provvedimento di rifiuto, l'autorizzazione deve intendersi concessa.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione delle disposizioni del primo comma è punita con l'ammenda non inferiore a lire 30.000 o con l'arresto.

Se la violazione è commessa quando l'autorizzazione sia stata negata, si applica l'arresto in misura non inferiore a un anno ».

(È approvato).

#### Art. 5.

All'articolo 40 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sono aggiunti i seguenti ultimi commi:

« Tuttavia nel termine di cui al comma precedente il Ministero della difesa può chiedere che sia ulteriormente differita, per un tempo non superiore a tre anni dalla data di deposito della domanda, la concessione del brevetto e ogni pubblicazione relativa all'invenzione. In tal caso l'inventore o il suo avente causa ha diritto ad un'indennità proporzionata al danno.

Per la determinazione dell'indennità si applicano le disposizioni dei successivi articoli 63 e 64 ».

(È approvato).

#### Art. 6.

Dopo l'articolo 40 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è aggiunto il seguente articolo 40-*bis* :

« A richiesta di Stati esteri che accordino trattamento di reciprocità, il Ministero della difesa può chiedere il differimento della concessione del brevetto, e di ogni pubblicazione relativa all'invenzione, per domande di brevetto già depositate all'estero e ivi soggette a vincoli di segreto.

Alla determinazione delle indennità si provvede secondo quanto indicato nell'articolo precedente.

Le indennità sono a carico dello Stato estero richiedente ».

(È approvato).

#### Art. 7.

Il primo comma dell'articolo 41 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è sostituito dal seguente :

« L'invenzione deve essere tenuta segreta dopo la comunicazione della richiesta di differimento e per tutta la durata del differimento stesso, nonchè durante lo svolgimento della espropriazione e dopo il relativo decreto se questo porti l'obbligo del segreto ».

(È approvato).

#### Art. 8.

Dalla data dell'entrata in vigore della presente legge restano abrogati :

l'articolo 51 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244;

gli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1953 n. 1145.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

*La seduta è tolta alle ore 11,30.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari